



# PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

*medaglia d'oro al Valor Militare per attività partigiana*

## **REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE PROVINCIALE PER LE PARI OPPORTUNITA'**

**n. 45**

**Approvato con atto di Consiglio Provinciale n. 29 del 21.03.1996  
Modificato ed integrato con atti di Consiglio  
n.111 del 30.10.98 - n.84 del 28.09.2004 e n. 12 del 20.05.2015**

**REGOLAMENTO  
DELLA COMMISSIONE PROVINCIALE  
PER LE PARI OPPORTUNITA'**

Art.1

E' istituita presso l'Amministrazione Provinciale di Ascoli Piceno la Commissione Pari Opportunità per favorire e promuovere l'effettiva parità fra i sessi.

Art. 2

La Commissione al fine di garantire la rimozione delle discriminazioni e degli ostacoli che si frappongono alla reale parità fra Uomo e Donna ha il compito di:

- a) promuovere indagini e ricerche sulla condizione femminile provinciale, nonché incontri, seminari, pubblicazioni in collegamento con le forze politiche, sociali, economiche presenti sul territorio, esaminare ed esprimere pareri preventivi sugli atti da adottarsi da parte del Consiglio provinciale e/o Giunta provinciale, che abbiano attinenza alla condizione femminile;
- b) favorire un'informazione sistematica sulla evoluzione della condizione femminile, con particolare riferimento al mercato del lavoro, alle leggi che favoriscono l'imprenditorialità femminile ed alla formazione e riqualificazione professionale;
- c) predisporre idonei strumenti per stimolare il collegamento fra i diversi assessorati sia della provincia che dei comuni per quelle iniziative che hanno attinenza diretta o indiretta con il mondo femminile;

Art. 3

1. La Commissione è formata dalle Consigliere Provinciali donna, da una rappresentante per ciascun gruppo politico rappresentato nel Consiglio Provinciale, da quattro rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali, da una rappresentante per ciascuna Associazione degli operatori del commercio, dell'artigianato e dell'industria e da una rappresentante per ciascuna Associazione o Movimento Femminile operante nel territorio provinciale, dagli Assessori alle Pari Opportunità presenti nei Comuni della Provincia, dai Sindaci donne dei Comuni della Provincia, nonché da una rappresentante delle istituzioni scolastiche designata dall'Ufficio Scolastico Regionale, che intendano partecipare.
2. I gruppi politici, le organizzazioni sindacali le associazioni di cui al comma 1, dovranno nominare, oltre alla rappresentante titolare, anche la supplente.
3. La Commissione rimane in carica quanto il Consiglio Provinciale ed è rinnovata entro tre mesi dall'insediamento del nuovo Consiglio.

Art. 4

La Commissione dovrà disporre di un locale autonomo nella sede dell'Amministrazione Provinciale. Le riunioni sono valide con la presenza della metà più uno dei componenti in prima convocazione. In seconda convocazione le decisioni saranno prese con la presenza di almeno quattro componenti.

Art. 5

1. La Commissione procede alla nomina della Presidente con voto segreto, non delegabile, apposto su schede vistate e distribuite al momento dell'esercizio del voto.
2. Per l'elezione della Presidente è necessaria la presenza di almeno la metà dei componenti della Commissione ed occorre il voto favorevole della metà più uno dei presenti. Sono esclusi dalla carica di presidente gli Amministratori provinciali.

#### Art. 6

Con le stesse modalità dell'art.5 si procede alla nomina delle due Vice Presidenti.

#### Art. 7

1. La Presidente e le vice Presidenti costituiscono l'Ufficio di Presidenza, che è organo di collegamento e di esecuzione delle determinazioni della Commissione. L'Ufficio di presidenza può delegare precisi incarichi alle commissarie.
2. La Commissione può articolarsi in gruppi di lavoro al proprio interno.

#### Art. 8

La Commissione è convocata dalla Presidente o su richiesta di almeno un terzo delle componenti. In questo caso la Presidente provvederà alla convocazione entro il termine di dieci giorni. La segreteria della Commissione, è attribuita all'Ufficio della Provincia che si occupa delle pari opportunità.

#### Art. 9

La Commissione viene riunita almeno una volta ogni due mesi e ogni qualvolta si presentino le condizioni previste dai precedenti articoli.

#### Art. 10

Per le riunioni della Commissione e dell'Ufficio di Presidenza, convocate dalla Presidente, è previsto il rimborso delle spese di viaggio ai componenti, con le stesse modalità previste per le riunioni delle Commissioni Consiliari. E' parimenti previsto il rimborso delle spese in occasione di missioni autorizzate.\*

#### Art. 11

Ogni componente è tenuta a partecipare a tutte le adunanze della Commissione, nel caso di assenza, la giustificazione può avvenire mediante motivata comunicazione scritta, inviata alla Presidente della Commissione, la quale ne dà notizia alla Commissione stessa; l'assenza ingiustificata a tre distinte sedute consecutive della Commissione comporta la decadenza dalla carica di componente della Commissione. La decadenza è dichiarata dalla Commissione provinciale Pari Opportunità d'ufficio.

#### Art. 12

Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento si fa riferimento a quello vigente per il Consiglio provinciale.

-----

\* Con la precisazione che per la partecipazione alla Commissione **“non è previsto alcun rimborso spese di viaggio”**.

\*\*\*\*\*